

BANDO CONTRIBUTI FORMAZIONE, LAVORO E SICUREZZA Anno 2020

F.A.Q.

Richiesta 1)

All'articolo 9 – “presentazione delle domande” al punto 3. b) 2. Si chiede di allegare: “... dettagliato/i preventivo/i su carta intestata del fornitore/i all'impresa richiedente, redatti in euro e in lingua italiana con indicazione analitica dei servizi e/o beni che si intendono acquistare..”

Per quanto sopra, poiché le spese ammissibili sono quelle sostenute dal 01/01/2020, si chiede se sono ammissibili le spese già sostenute ed accompagnate da fattura anche se NON accompagnate da preventivo del fornitore.

Risposta

Le spese sostenute **a partire dal 1 ° gennaio 2020 fino al 120° giorno** successivo alla data della comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione **sono ammissibili** (art. 6 comma 7 del bando).

Ai fini della presentazione della domanda, qualora l'impresa richiedente **abbia già sostenuto la relativa spesa (o parte di essa)** alla data della presentazione della domanda **e non disponga del/i preventivo/i** di cui all'art.9 comma 3 lettera b) punto 2. del bando, **dovrà** inviare, in sostituzione del/i preventivo/i, **copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati**, a condizione che gli stessi riportino in maniera analitica i servizi e/o beni acquistati e le singole voci di costo inerenti all'intervento realizzato.

In tale ipotesi, se a conclusione del procedimento istruttorio di cui all'art. 10 del bando, l'impresa rientrerà nell'elenco delle domande ammesse e finanziate, in sede di rendicontazione l'impresa dovrà presentare la documentazione espressamente prevista all'art.12 ad esclusione di quella indicata al comma 1 lettera b) (**copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati**).

Richiesta 2)

Per presentare domanda per la linea A è obbligatorio sostenere spese per consulenza e/o formazione? è possibile presentare domanda per la linea A solo per l'acquisto di beni e servizi strumentali (Es. sanificazione, DPI, barriere)?

Risposta

Con riferimento alla linea di intervento A è facoltà dell'impresa avente i requisiti di cui all'art. 4, di presentare domanda con riferimento anche **ad una sola** delle spese ammissibili espressamente individuate all'art.6 comma 2 del bando.

Conseguentemente è possibile presentare domanda anche solo per l'acquisto di beni e servizi strumentali e non per servizi di consulenza e/o formazione.

Richiesta n. 3

Alcuni dei materiali acquistati per la ns sicurezza (mascherine, camici, visiere) sono stati forniti dai nostri grossisti e fatturati con la merce che acquistiamo giornalmente.

E' possibile presentare per il bando queste fatture evidenziando solo i dispositivi di protezione individuale?

Risposta

Ai fini della presentazione della domanda, come già indicato nella faq n. 1 l'impresa potrà inviare, in sostituzione del/i preventivo/i, **copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati.**

Se l'impresa che ha acquistato beni e servizi strumentali coerenti con le finalità del bando **non possiede dei preventivi/giustificati di spesa riferibili esclusivamente alla tipologia di spese ammissibili può presentare i relativi documenti,** a condizione che gli stessi riportino in maniera analitica i servizi e/o beni acquistati e le singole voci di costo inerenti all'intervento realizzato, **evidenziando le voci di costo per le quali si chiede il contributo.**

Nella fattispecie di imprese autorizzate alla vendita di DPI sono ammissibili solo i dispositivi di protezione individuale da acquistare/acquistati ai fini dell'adozione in azienda delle misure di sicurezza anticontagio da Covid-19. Conseguentemente, **non sono** ammissibili quelli destinati alla vendita. Pertanto, l'impresa **dovrà presentare ulteriore idonea documentazione comprovante il numero dei dispositivi destinati esclusivamente al personale dell'impresa richiedente.**

Richiesta n. 4

Qual è la procedura per partecipare al bando?

Risposta

Le modalità di partecipazione sono espressamente previste dall'articolo 9 del bando.

Si sottolinea, in particolare, che l'unica modalità di trasmissione ammessa **a pena di esclusione** è quella in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, sino alle ore 21:00 del 30/10/2020.

Per la documentazione da allegare si fa espresso rinvio a quanto dettagliatamente disciplinato all'interno del predetto articolo 9.

Richiesta n.5

Cosa si intende per voci di spesa relative all'acquisto di generatori di ozono?

Risposta

Nell'ambito delle spese di sanificazione sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di generatori di ozono facendo espresso riferimento a quanto riportato nella **nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. n. 17644 del 22/05/2020** – "Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione".

Richiesta n. 6

1. Vorrei sapere se si può partecipare al bando Linea A (per il documento valutazione dei rischi) anche se il "contratto di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro" è antecedente alla richiesta di partecipazione al bando, e quindi si è già pagato il primo acconto ?
2. Il contratto deve essere interamente incentrato sulla sicurezza del covid, o è idoneo un contratto in cui il covid ne rappresenta una parte (valutazione dei rischi aziendali, corsi di formazione addetti primo soccorso, corsi di formazione addetti alla gestione delle

emergenze,-formazione ed informazione del personale art. 36 e art. 37, integrazione dvr covid 19, valutazione del rischio rumore e rilevazione fonometriche, etc.)?)

Risposta

Con riferimento al primo quesito l'art. 6 comma 7 del bando prevede espressamente quanto segue: *“Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 120° giorno successivo alla data della comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione”*. Pertanto è consentita la partecipazione dell'impresa al bando anche in presenza di spesa già sostenuta.

Con riferimento al secondo quesito l'art. 6 del bando prevede espressamente al comma 2 lettera a) tra le spese ammissibili quelle relative **all'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi aziendali**. Nel medesimo comma è specificato che *“Per l'aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi sono ammesse esclusivamente le **spese di consulenza** del Medico competente o del professionista o impresa Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricato dall'azienda, **per adeguamento del DVR con le misure adottate per l'emergenza sanitaria da coronavirus, come dovrà risultare dal Documento di Valutazione Rischi prodotto in copia sia in sede di domanda che di rendicontazione dall'impresa richiedente”***.

Ne consegue che nell'ambito del contratto di consulenza per gli adempimenti ex D.L. 81/2008, che può essere anche onnicomprensivo dei vari adempimenti previsti in materia, **saranno ammissibili esclusivamente le spese aggiuntive strettamente connesse all'aggiornamento del documento** di Valutazione Rischi in applicazione della normativa “emergenziale” e non quelle connesse all'attività che l'imprenditore avrebbe comunque ordinariamente posto in essere in materia di sicurezza.

Il comma 6 lettera b) dello stesso articolo 6 infatti **indica espressamente che sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili “i servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali”**.